

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	859
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato (3620)	859
PRESIDENTE	859, 864, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 874, 875
PEDINI, <i>Relatore</i>	859, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874
FARINET	864
VILLABRUNA	867, 871, 872, 874
GELMINI	867, 871, 872
DIECIDUE	867
LARUSSA, <i>Vice Commissario per il turismo</i>	870, 871, 872, 875
FERRARIO CELESTINO	870, 871, 872, 873, 874
TONETTI	872
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Provvidenze a favore dell'industria zolfifera (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3032)	875
PRESIDENTE	875, 876
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	875, 876
COLLEONI, <i>Relatore</i>	875, 876
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	876

La seduta comincia alle 9,40.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno della presente seduta i deputati Butté, Caprara e Delli Castelli Filomena sono rispettivamente sostituiti dai deputati Farinet, Li Causi e Diecidue.

Discussione del disegno di legge: Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

Le Commissioni III e IV hanno già espresso parere favorevole.

Prego il relatore, onorevole Pedini, di riferire su questo disegno di legge già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

PEDINI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, penso si possa dare atto a chi parla di aver fatto quanto gli è stato pos-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

sibile per cercare di ottenere, dalle Commissioni competenti, il parere su questo provvedimento di legge in tempo utile per permettere alla nostra Commissione una tempestiva discussione. Sono convinto infatti che, qualora avessimo avuto anche soltanto una settimana di tempo a disposizione, per rinviare davanti al Senato questa legge, il rinvio sarebbe stato opportuno per correggere alcune lacune del testo sottoposto al nostro esame e che, se corrette, a mio giudizio non lascerebbero dubbio sulla bontà di impostazione generale del provvedimento.

Purtroppo non è possibile evitare che si giunga a discutere la materia stamane soltanto, quando cioè siamo giunti all'ultima settimana dei nostri lavori parlamentari e la Legislatura sta per finire.

Il disegno di legge in esame mira comunque e opportunamente a disciplinare il fenomeno, tipico dei tempi moderni, del turismo sociale, inteso soprattutto come turismo popolare, turismo giovanile, quel turismo cioè che si rivolge a strumenti di ricettività ogni giorno più diffusi anche nel nostro Paese e, particolarmente, nelle zone di maggiore interesse paesaggistico o culturale. Ci si preoccupa cioè di dare al turismo sociale adeguati strumenti che, pur assicurando un necessario ordine ed un opportuno controllo, non compromettano le loro caratteristiche tipiche, vale a dire la spontaneità e l'assenza del lucro.

Invero, con la proposta sottoposta alla nostra valutazione, si è tenuta presente la impostazione della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, che è fondamentale in materia alberghiera e che definisce, sia pure sommariamente, i complessi ricettivi complementari o pararicettivi proprio come quelli a fine non di lucro. Qui la definizione è, invece, all'articolo 1: « ..sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale gli allestimenti gestiti da Enti e da privati che non abbiano finalità di lucro, ecc..... e in genere gli altri allestimenti concernenti il turismo sociale che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni ».

È la prima volta comunque che, nella nostra legislazione, con impostazione analitica e di dettaglio si parla di organizzazione turistica para-ricettiva, riferendoci anche alle molteplicità di organismi diversi, sorti numerosi in questi anni e che, in gran parte, interessano, direttamente o indirettamente,

anche altre attività sì da imporsi come fenomeno che deve essere armonizzato nel quadro generale del pubblico interesse.

Il disegno di legge che ci viene dal Senato vuole unire appunto all'armonizzazione della para-ricettività con l'interesse generale del turismo. Non dobbiamo evidentemente permettere, che, in una zona turistica sorgano gli allestimenti pararicettivi senza che si tenga conto di tutte le situazioni locali. Inoltre si rende necessaria la garanzia che essi non abbiano mai a costituire, in qualche modo, elemento di turbativa per quanto attiene al problema dell'ordine pubblico e della vita d'ambiente e, ancora, è bene assicurarsi che questi complessi ricettivi abbiano a sorgere nel rispetto di quelle che sono le norme vigenti di carattere igienico-sanitario. Poiché tuttavia si tratta di organismi turistici i quali non hanno finalità di lucro, (sì che richiedono anche un impegno di capitale molto inferiore a quello normalmente richiesto per la attività alberghiera vera e propria), va da sé che, se si vuole disciplinare bene l'attività pararicettiva, è necessario ancora che non si vengano a determinare situazioni di privilegio, che siano fonte di concorrenza anormale o di rendite illecite.

Sull'urgenza della norma penso sia inutile insistere: basta vedere su le nostre strade, su le nostre frontiere, la gioventù che entra, con lo spirito avventuroso ed entusiasta del turismo giovanile, per individuare un fenomeno in sviluppo pieno e che ormai interessa grandi masse sociali di ogni Paese. Già oggi in Italia, considerando i vari strumenti della para-ricettività turistica, disponiamo ormai di circa 208 organismi i quali hanno registrato nel 1957, nei loro allestimenti, ben 4.185.000 presenze, indicative quindi di una massa notevole di utenti. Anche all'estero il fenomeno del turismo, che non utilizza le normali attrezzature alberghiere si diffonde continuamente. Ma anche nelle nazioni maggiormente interessate non esiste ancora una legislazione precisa e esauriente; vi sono soltanto il Belgio e la Spagna che vantano alcune leggi piuttosto ampie e dettagliate in materia di campeggi.

Con questa regolamentazione, noi saremmo dunque in sostanza i primi in Europa, e soprattutto nella zona del Mercato comune, a organizzare in tutto il suo complesso il servizio della para-ricettività turistica e però siamo anche quelli, ad eccezione forse della Spagna, meglio dotati nell'area del Mercato comune europeo, delle migliori risorse turistiche materiali.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

Gli strumenti e gli organismi pararicettivi attuali quali sono?

Prima di tutto, per anzianità, gli alberghi per la gioventù. L'organizzazione relativa ebbe già negli ultimi anni prebellici molto sviluppo ma, proprio nella stessa l'Italia, forse a causa della mentalità autarchica, era rimasta piuttosto arretrata. Gli alberghi per la gioventù sono riservati infatti ai soci di organizzazioni giovanili internazionali, con permanenza limitata nel tempo per facilitare l'avvicendamento; praticano prezzi stabiliti da convenzioni internazionali ed a livello da costituire appena un modesto rimborso di spese. Non vi sono i confort che si vantano normalmente negli alberghi e nelle pensioni e non vi è personale addetto perché i giovani ospitati devono provvedere da se stessi ai servizi essenziali. Gli alberghi per la gioventù in Italia sono, per ora, appena 73, ben pochi di fronte, ad esempio, ai 780 esistenti in Germania. Dispongono complessivamente di 5.093 posti letto, e hanno registrato, nel 1957, 300.000 pernottamenti per il 95 per cento coperti dall'afflusso di stranieri. Osservo ancora che, in Italia, gli iscritti alle organizzazioni turistiche di cui si tratta sono soltanto 14.000, di fronte ai 500.000 iscritti in Germania.

Tra gli strumenti di para-ricettività turistica, hanno vasta diffusione i campeggi, campi di sosta in cui si possono soddisfare i servizi essenziali, e in cui, previo pagamento di una quota minima per l'accesso, si può trovare la disponibilità dello spazio per la tenda e pure per la eventuale *roulotte*. Per il resto gli ospiti provvedono da soli.

In Italia, nel 1957, ne sono stati allestiti 400 che hanno registrato 2.000.000 circa di presenze. In genere i campeggi sono gestiti da Enti nazionali riconosciuti e che offrono quindi anche garanzia (La maggior parte sono gestiti dall'E. N. A. L., dal Touring Club e sono poi raggruppati nella Federazione Italiana Campeggi, che pure ha suoi campeggi).

Accanto agli alberghi per la gioventù e ai campeggi, abbiamo ancora i villaggi turistici, centri in cui il turista, oltre all'alloggio predisposto in tende o in piccole case tipo *cottage* o *bungalow*, trova anche una mensa organizzata e il *confort* strettamente indispensabile per il soggiorno. Si tratta di allestimenti assai interessanti, ovunque in continuo sviluppo, specialmente in Inghilterra e in America, e che in Italia si stanno introducendo con successo soltanto ora. Sorgono di solito in zone di particolare interesse

paesaggistico-climatico. L'utente affitta l'appartamentino, e ne ha la disponibilità per un certo periodo di tempo. In Italia l'introduzione di villaggi turistici è assai recente. Nel 1957 ne sono stati organizzati 12 che hanno registrato 350.000 presenze, (cifra già per sé incoraggiante). In genere sono organizzati da Enti internazionali, (ad esempio il Club Méditerranée, che li ha allestiti a Palinuro, Caprera, Cefalù, e Capri).

Altro organismo para-ricettivo che si va molto diffondendo (anche perché il fenomeno del turismo sociale è sempre più legato alla motorizzazione), è quello degli « autostelli », internazionalmente noti sotto il termine di *motels*. L'organismo, come tale, è assai discusso e si dubita anzi sulla fondatezza del suo inquadramento nella para-ricettività turistica. Lo stesso Senato, nella presente legge, ne ha dato una impostazione piuttosto anormale, con precisazioni analitiche certo discutibili e in verità più adatte al regolamento. Subordina infatti la assimilabilità degli autostelli nella para-ricettività a talune condizioni specifiche e non sempre compatibili con il fatto che l'autostello è, per sé stesso, uno strumento indispensabile agli sviluppi del turismo internazionale sociale.

Che cosa sono in pratica i *motels*? Sono allestimenti particolarmente attrezzati per un turismo in cui l'elemento strumentale principale è il motore e al turista motorizzato, quindi, consentono una sosta adeguata. Ubicati fuori dei centri abitati o in piccoli centri sprovvisti, sono dotati di stazione di servizio o di autofficina per consentire appunto l'assistenza tecnica al mezzo di trasporto del turista.

In Italia, nel 1957 sono entrati in funzione 17 *motels* che hanno registrato 25.000 presenze, gestiti dall'Automobile Club e dall'A. G. I. P. Si tratta, dunque, di uno sviluppo soltanto iniziale di un'organizzazione però, che, nel tempo, dovrebbe registrare un grande incremento, specialmente nell'Italia Meridionale. Chi conosce il Sud, da turista, sa come accada sovente di dover percorrere chilometri e chilometri di strada senza attraversare un paese con adeguato albergo o con una stazione di servizio per l'assistenza automobilistica. Difetta, quindi, proprio quell'assistenza motoristica che sola può dare tranquillità e sicurezza a chi transita, in auto, in quelle contrade. Lo sviluppo degli autostelli in quelle zone, ancor sprovviste di albergo, sarebbe dunque premessa ad un sicuro sviluppo turistico avvenire.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

Un'altra forma di organizzazione pararicettiva e rappresentata ancora dalle case per ferie, destinate alle categorie meno abbienti, ai dipendenti da aziende, ai soci di Enti. Nel 1957, in Italia ve n'erano in funzione 300, con una disponibilità di 15.000 posti letto e, gestite dal Centro Turismo Giovanile e dalle A. C. L. I., hanno registrato 1.500.000 presenze.

E passiamo ora, onorevoli colleghi, all'analisi della legge nei singoli articoli con i quali si vogliono configurare, di diritto e di fatto, gli strumenti pararicettivi regolandone vita e condizione, per un preciso inquadramento della attività turistica generale; per modo, cioè, che vi sia quel minimo di garanzia anche dal punto di vista della sicurezza pubblica e del pubblico interesse sociale. La legge che ci viene dal Senato si compone di 14 articoli. L'articolo 1 definisce le caratteristiche dei singoli organismi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale che mi sono poc'anzi permesso di illustrare. Nulla vi sarebbe da eccepire al riguardo del testo di questo articolo se non vi fosse da convenire che sarebbe stato molto più apprezzabile il mantenimento della formulazione originariamente proposta dal Governo e che, al primo comma dell'articolo 1 precisava: « Agli effetti della presente legge sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale gli alberghi per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, gli autostelli, le case per ferie ». ...e che, di conseguenza, al quinto comma specificava: « Sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione per permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti in transito ».

Ora, che cosa è avvenuto? Io non so esattamente il perché, ma sta di fatto che il testo che ci viene dal Senato stralcia dalla definizione generale degli istituti pararicettivi gli autostelli e, all'ultimo comma dell'articolo, dichiara: « La disciplina prevista dalla presente legge si estende agli autostelli o posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione, per brevi permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti in transito, che siano ubicati a distanza di almeno 10 chilometri da centri abitati o da complessi alberghieri e che non dispongano di più di otto camere utili ».

Si potrebbe osservare che è assai difficile, in pratica, condizionarsi a requisiti così analitici con i quali si minaccia di complicare le iniziative, con i quali è difficile valutare il singolo caso. Mi sembra, in altre parole, dif-

ficilmente accettabile la tesi del Senato, secondo cui gli autostelli sarebbero una via di mezzo fra l'albergo e gli allestimenti pararicettivi, anche se convengo sulla giusta preoccupazione di impedire che veri alberghi vengano contrabbandati per autostelli. Contro tali pericoli basterebbe il principio delle assenze di lucro e il regolamento stesso potrà introdurre adeguate e legittime cautele, assai più efficaci che non sempre discutibili condizioni di distanze o simili.

Non vorrei, dunque, che questa formulazione così analitica del Senato compromettesse la architettura del provvedimento il quale, come legge, non può essere che generale nelle sue linee — e tale da inquadrare le singole situazioni particolari.

Per quanto riguarda l'articolo 2, esso stabilisce che ogni apertura o esercizio dei complessi ricettivi complementari, sono condizionati alla autorizzazione, prefettizia (già ora prevista). Il Prefetto però, che è l'organo autorizzante deve dare l'autorizzazione ancora in sede di progettazione dello strumento pararicettivo e nello stesso tempo la sua decisione deve essere condizionata da un parere espresso dall'Ente Provinciale per il Turismo. Ciò mi trova perfettamente d'accordo perché è naturalmente preferibile e logico che l'autorizzazione, in questi casi, venga data sulla base di una valutazione di carattere turistico e che, come tale, può essere espressa soltanto da detto Ente in unione ad ogni altro Ente competente.

L'articolo 3 precisa, infatti, che il parere dell'Ente provinciale per il turismo è espresso con deliberazione motivata del Consiglio, alle cui sedute sono però chiamati a partecipare altri Enti locali qualificati. Convengo sul concetto, ma qualora la legge si dovesse rinviare al Senato, chiederei di apportare, a questo articolo, alcune modificazioni. In esso si stabilisce invero che il parere, di cui abbiamo parlato prima debba essere subordinato al giudizio di altri organi, tra cui il sindaco, il provveditore agli studi, il sovrintendente ai monumenti, il medico provinciale, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e il comandante dei vigili del fuoco, o loro rappresentanti. Noi sappiamo benissimo come in pratica sia assai difficile, entro il breve termine concesso, convocare una seduta con la partecipazione di tanti rappresentanti di organismi diversi. Sarebbe forse meglio interpellarli singolarmente, in via ordinaria, fatto sempre salvo e obbligatorio comunque, e in ciò sono d'accordo con il Senato, l'obbligo di sentire il parere del sindacato competente. Secondo me,

all'articolo 3, si imporrebbe dunque uno snellimento nella procedura. Ciò si potrà conseguire forse in sede di quel regolamento che la legge prevede nel giro di un anno.

Nell'articolo 4 si stabilisce, come ho già accennato poco fa, che l'autorizzazione del Prefetto debba essere data entro 30 giorni. Ma, non si dice però che cosa accadrà se non si ottempererà a questo termine. Il Relatore sottopone al parere degli onorevoli colleghi questo particolare aspetto del precepto, affinché si possa dare, eventualmente, un indirizzo del quale si possa poi tener conto in sede di regolamento.

L'articolo contempla poi la possibilità di un ricorso, entro 30 giorni, al Ministro dell'interno, contro il provvedimento del Prefetto. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via definitiva.

L'articolo 5 prevede un gestore responsabile di fronte alla legge e ammette facilitazioni nelle formalità burocratiche relative alla notifica all'autorità di pubblica sicurezza delle persone che vengono ospitate nell'allestimento ricettivo.

L'articolo 6 stabilisce che il gestore può nominare un proprio rappresentante, previa autorizzazione del Prefetto: ad esso competono gli stessi obblighi del titolare o del gestore.

L'articolo 7 detta che la vigilanza deve essere esercitata da molteplici organismi, secondo le materie di singola competenza: ciò può sembrare ovvio: è però opportuno il prescriverlo, sì che si cessi di considerare questi complessi complementari turistici soltanto dal punto di vista della pubblica sicurezza: ma essi devono essere anche controllati come strumenti di attività turistica, attività complessa e di complesso effetto, sì da coinvolgere valutazioni e controlli molteplici.

L'articolo 8 stabilisce i termini per l'inizio dell'attività di gestione, termini che condizionano l'autorizzazione, il che, naturalmente è utile ad impedire dannose speculazioni.

L'articolo 9 stabilisce la misura della tassa di concessione governativa per la gestione autorizzata e, oltre a ciò, fissa la tassa per la vendita delle bevande alcoliche e analcoliche, tassa applicata nella misura prevista per gli esercizi di quarta categoria.

La legge ammette infatti, per gli organismi in esame, il rilascio di licenze in soprannumero a quelle ammesse per il comune

territorialmente competente, ma con efficacia solo nell'ambito delle singole organizzazioni.

L'articolo 10 stabilisce che il Prefetto, con parere motivato dell'Ente provinciale per il turismo, può ritirare o revocare l'autorizzazione concessa allorché, nel loro operato, il gestore o l'Ente gestore, vadano oltre i limiti di competenza specifica o quando vengano accertate gravi irregolarità di ordine tecnico e amministrativo, o quando ancora intervenga il fallimento o altra circostanza grave di gestione. La parte interessata ha, naturalmente, la possibilità di ricorrere al Ministro dell'interno, entro il termine stabilito in trenta giorni.

L'articolo 11 precisa che la legge si applica anche ai complessi già esistenti e funzionanti all'atto della sua entrata in vigore. Perciò, anche per tali complessi deve essere richiesta, non oltre i tre mesi da detta data, l'autorizzazione di cui all'articolo 2.

L'articolo 12 stabilisce che, nei confronti di chiunque faccia funzionare uno dei complessi indicati nella legge senza la preventiva autorizzazione saranno applicate le stesse sanzioni in vigore per quanto riguarda l'attività abusiva di alberghi o di rifugi alpini, (vale a dire ammenda fino a lire 100.000 o arresto fino a tre mesi).

L'articolo 13 stabilisce che rimane salva la competenza — in materia — delle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti; e l'articolo 14, infine, stabilisce le modalità con cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le relative norme di attuazione.

Io ho esposto in forma discorsiva e senza eccessi di critica, il contenuto del disegno di legge in esame che, nel complesso, ritengo opportuno e ben architettato. Quello del turismo mi sembra, infatti, un fenomeno da disciplinare con misura, in ogni suo aspetto. Mi sembra, inoltre, sia questa una legge opportuna che regola l'attività turistica soltanto entro i limiti dell'interesse generale del turismo e della sicurezza collettiva. Altre norme daranno poi contenuto alle singole condizioni di vita di organismi che trovano, qui, opportuna definizione generale.

Ciò non toglie tuttavia — il valore alle critiche che, qua e là, ho mosso. Ripeto, se avessi avuto a disposizione soltanto altri otto giorni per farlo, nel desiderio di migliorare il testo, certamente avrei proposto talune modifiche.

Ma, essendo ormai imminente la chiusura delle Camere, francamente io non mi sento

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

di insistere su tale proposta inoltre, considero il disegno di legge, nel suo complesso, più che utile e per questo ne propongo senz'altro l'approvazione nel testo sottoposto al nostro esame, sia pure raccomandando la formulazione di un ordine del giorno per quanto riguarda i punti sui quali il provvedimento potrebbe essere perfezionato in sede di regolamento.

PRESIDENTE Ringrazio l'onorevole Pedini per la sua ampia ed esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

FARINET Il progetto di legge sulla « Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale » colma una carenza vivamente lamentata.

Nei vari congressi interparlamentari del turismo, fin dal 1949, veniva sollecitata la disciplina dei *campings* che, nelle loro varie forme (*campings* alpini, pedestri, *ciclo-campings*, *auto-campings*, *campings* di carovane, *campings* nautici, *campings* di montagna), andavano assumendo sempre maggior sviluppo, suscitando problemi di vario ordine che era augurabile venissero risolti sia nell'interesse pubblico che in quello privato.

Al Congresso interparlamentare di Parigi, il problema fu dibattuto e fu ripreso al Congresso di Roma nel 1955, nel quale parlamentari di diciassette nazioni si accordarono nel fissare alcuni principi che avrebbero dovuto riflettersi nelle rispettive legislazioni, per dare una certa unità a questo settore turistico che andava subendo uno sviluppo-valanga.

Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo in presenza di una pratica turistica la cui caratteristica è un nomadismo che non è cresciuto ai confini dello Stato di origine, ma si esplica, invece, in misura notevole, entro i confini di altri Stati. Di qui l'esigenza, per ciascun campeggiatore, di conoscere in anticipo i propri doveri verso lo Stato che lo ospita.

A quell'epoca, soltanto l'Olanda aveva una legge sui *campings* o campeggi; l'Inghilterra — che pure è la patria stessa dei *campings* — di altro non disponeva che del « Public Health Act », risalente al 1936.

La legge olandese conteneva essenzialmente due prescrizioni:

a) l'obbligatorietà di una licenza per i *campings*, rilasciata da un'amministrazione pubblica.

b) l'autorizzazione della pubblica autorità competente circa il terreno su cui installare il campeggio.

La legge inglese si riferiva al terreno e alla durata dei campeggi, mentre si rimetteva

al regolamento di autorità locali sia per la parte igienica che per la limitazione della durata e della località del campeggio.

Negli altri Stati, nella carenza di provvedimenti legislativi, la materia veniva in parte regolamentata dall'iniziativa privata, cioè dai *clubs* che nei vari Stati regolavano la pratica del campeggio ad uso dei loro membri.

In Francia fu istituita presso il Ministero incaricato degli Sports, una Commissione Consultiva nazionale con il compito di studiare e di proporre i provvedimenti atti ad assicurare « nei confronti del campeggio, una conveniente protezione dell'igiene, della salute pubblica, della proprietà privata e pubblica e delle caratteristiche delle località e delle regioni turistiche ».

Il decreto istituiva pure speciali Commissioni dipartimentali con gli stessi compiti nell'ambito del loro territorio, e la cui consultazione era obbligatoria per i Prefetti. I decreti emanati in materia dalle autorità periferiche differirono, così, gli uni dagli altri, ma sostanzialmente si ispirarono ai seguenti criteri:

a) obbligo di una licenza e di un'assicurazione per rischi verso terzi;

b) obbligo di campeggiare su terreni graditi all'autorità;

c) divieto di campeggio nei ruderi, sulle spiagge, sulle dune, ecc.

Successivamente il *camping* venne disciplinato con leggi, in Spagna, in Belgio e in vari Cantoni della Svizzera.

Noi siamo rimasti fra gli ultimi nell'Europa occidentale ad affrontare tale regolamentazione. Eppure l'Italia ha uno sviluppo notevole di *campings* e in progressivo, costante aumento. Né io ripeterò qui delle statistiche, del resto ampiamente riferite dall'onorevole Relatore. Solo avvertirò che le notizie che appaiono dai bollettini, riviste, ecc., sono incomplete e sono da ritenersi in difetto, oltreché per la irregolarità con la quale vengono compilate, anche per il fatto che molti campeggiatori non frequentano tendopoli e parchi organizzati.

Il progetto che il Commissariato del turismo ha presentato al Senato è frutto di studi e della collaborazione coi maggiori organismi turistici e particolarmente col Touring club italiano e con le Federazioni dei campeggi, per cui non potremmo che sollecitare la sua approvazione. Data la imminenza del nostro scioglimento, un emendamento significherebbe il rinvio della legge al Senato, con la sua quasi certa decadenza per l'impossibilità di approvarlo tempestivamente.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

In linea di massima, quindi, noi dovremmo trasfondere gli eventuali emendamenti in ordini del giorno, perché, nei limiti consentiti, vengano tenuti presenti nelle Norme di attuazione della legge che, a tenore dell'articolo 14, dovranno essere emanate entro un anno dalla sua entrata in vigore.

A tale uopo, mi permetto di ricordare anzitutto brevemente i principi che, nel Congresso Interparlamentare del Turismo a Roma, vennero fissati, augurando una certa unità di legislazione europea, data l'importanza di fissare le direttive comuni senza cadere nel guaio lamentato da Madame de Staël: « trop d'idées neuves et pas assez d'idées communes »!

I principi si riassunsero sotto tre titoli: I. Ordine pubblico; II. Igiene; III. Moralità.

I. — *L'ordine pubblico.* — Si proietta nei seguenti aspetti:

1°) La denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza. Su questo punto tutti furono concordi estendendo tale obbligo anche a chi ponga a disposizione un'area di terreno per campeggiare.

Questi deve essere considerato come un datore di alloggio e seguire gli obblighi che i vari Stati prevedono all'uopo. (Domnava ancora, in quel momento, l'impressione per la strage dei Drummond, in Francia).

La denuncia va fatta alla più vicina autorità e deve essere possibilmente semplificata.

2°) Tasse: Il problema delle tasse fu risolto in senso affermativo, ritenendosi che in regime democratico non c'è servizio per attività voluttuarie che non debba avere il contributo di chi ne beneficia, onde renderlo partecipe delle agevolazioni e delle garanzie stesse invocate.

Ma si è altresì auspicato che il gettito di tali tasse vada al perfezionamento e all'ampliamento dei campeggi e della ricettività turistica.

3°) Località. La scelta delle località deve essere affidata preferibilmente all'autorità pubblica locale. Basterà pensare all'opportunità di tutelare i paesaggi, i siti artistici, i monumenti: all'opportunità che i campeggi non siano nelle immediate vicinanze della città e d'altra parte presentino un'assoluta sicurezza sia per il campeggio, sia per il pubblico; prudenziale distanza da foreste e da boschi e più ancora dai pericoli insospettiti e talora invisibili per i non pratici dei luoghi, come valanghe e inondazioni.

Ricordo, ad esempio, che alcuni anni fa, transitando d'estate nel comune di Ollomont,

notai che si stava impiantando un campeggio su un terreno percorso da un torrente, in una zona di arbusti. Feci notare ai dirigenti che la località era pericolosa, perché soggetta alla furia devastatrice dei temporali estivi. Ringraziarono cortesemente, ma mi assicurarono di essere praticissimi di montagna. Tre giorni dopo, a notte alta, infuriò un terribile temporale: l'area su cui sorgeva il campeggio fu sommersa da melma e da sassi per un'altezza di oltre un metro. I campeggiatori si salvarono fuggendo semi-vestiti dalle tende, svegliati e aiutati dagli abitanti di una vicina frazione che, pratici dei luoghi, erano stati tempestivamente messi in allarme dal boato caratteristico di quel torrente in piena.

Così pure è ovvio che le autorità si ispireranno a ragioni di igiene, evitando i fondi valle umidi, sistemando i campeggi in zone soleggiate e non ventilate, lontano da sbocchi di fognature cittadine, possibilmente arborizzate.

4°) Segnalazioni. Occorrerà limitare l'inconveniente di eccesso di segnalazioni. Vengano adottati simboli uniformi internazionali: ma vengano limitati — oltre la località del campeggio — alla biforcazione che dalla strada principale si diparte verso il campeggio. Occorre evitare assolutamente di rendere più difficile il traffico e l'orientamento per gli automobilisti già oppressi da troppe segnalazioni.

5°) Rumori. Occorre distinguere tra campeggi in piena campagna e quelli vicini all'abitato. Appare opportuno che vengano fissate le ore entro le quali è interdetta ogni manifestazione rumorosa — generalmente dalle 23 alle 7.

II. — *Igiene.* — È un lato così ampiamente acquisito, che il solo cenno può bastare.

L'autorità locale deve assicurarsi non solo dell'esistenza di tutti i servizi necessari, ma della loro proporzionalità al numero dei campeggiatori, non omettendo la vigilanza sullo sgombero dei rifiuti e sorveglianza che lo sfociare delle deiezioni non vada a defluire in rigagnoli che infestino poi le zone vicine.

III. — *Moralità.* — Trattasi di una legislazione quanto mai delicata e difficile e quanto mai varia, poiché tocca il carattere stesso di una popolazione, e d'altra parte incide sui sentimenti più nobili.

L'occhio è bensì assuefatto, oggigiorno, a forme anche succinte di abbigliamento, ma queste sono spesse volte ben oltrepassate.

Non pare ammissibile, lungi dalle spiagge balneari o dalle rive dei fiumi, che possano

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

prospettarsi tenute quasi adamitiche, lungo le strade o nelle vie stesse delle città.

La valutazione — in questo campo delicato — va riservata all'autorità nazionale o locale, perché anzitutto si deve rispettare il costume e il temperamento del Paese che ospita e la tolleranza, vigente nel particolare clima delle spiagge marine, non si addice né al clima né alle costumanze delle altre regioni.

A questo riguardo, nel Congresso di Roma, fu emesso il voto unanime che i campeggiatori siano edotti — ed eventualmente anche ammoniti — non dai gendarmi, ma dagli uffici turistici.

Il principio fu tratto da un Paese eminentemente turistico, a nessuno secondo nella sana modernità — come la Svizzera, dove tale compito è affidato precisamente agli uffici turistici e agli albergatori — provvedendosi anche all'esplicito divieto fatto a tutti gli esercizi pubblici (in quanto non si trovino entro i recinti dei « hdi ») di servire persone in costumi non ammessi.

Tali furono le conclusioni e i principi unanimemente approvati nel Congresso di Roma, con l'intervento, oltre che dei parlamentari, dei tecnici di 17 nazioni.

È da augurarsi che — nel quadro delle leggi esistenti — essi vengano tenuti presenti nelle Norme di attuazione della presente legge.

Come ho ricordato, il testo presentato dal Commissario per il turismo, fu elaborato con la collaborazione dei principali organismi turistici, e particolarmente col Touring club italiano, i cui campeggi vengono citati come esempio organizzativo, anche presso altre nazioni.

Il Senato apportò delle modifiche a questo testo: alcune veramente apprezzabili. Così, furono dimezzati i termini entro i quali il Prefetto deve decidere una richiesta di campeggio; nel Comitato consultivo fu giustamente inserita l'autorità elettiva (come i sindaci), e fu fatta salva la competenza in materia attribuita alle Regioni autonome, ai sensi dei rispettivi statuti.

La legge contempla anche i *motels* denominati in essa « autostelli ».

Siamo qui davanti ad una forma nuova di turismo, determinata dal grande sviluppo dell'automobilismo utilitario. Non si tratta soltanto di assicurare una assistenza agli automobilisti lungo le grandi vie di comunicazione, ma si tratta di permettere un più intenso sviluppo al turismo sociale, procurando *garages* ed alloggio in forme semplici,

a prezzi modici, a questo particolare settore turistico.

Se in Italia siamo appena agli inizi, nelle altre nazioni europee, questa forma ricettiva — che negli Stati Uniti ammonta a 60 mila *motels* — ha già raggiunto una rapida fortuna. In questi anni sono sorti numerosi *motels* anche imponenti, come quelli della Costa Azzurra, all'entrata di Losanna, a Ponte-Tresa e presso Lugano (per non citare che alcuni tra i più importanti).

Certo, lo sviluppo delle forme popolari di turismo non deve intralciare l'attrezzatura delle grandi stazioni turistiche. Ma, gli albergatori che in varie nazioni, avevano in un primo tempo avversato questa nuova forma turistica, hanno finito per constatare che essa era un'integrazione più che una concorrenza alla loro attività, specie in certi periodi, ampliando il campo ricettivo.

Nel fondo, il « motellista », che dal suo *pied à-terre* si porta in giornata nei siti e nelle località circostanti, finisce per prendere i pasti nei ristoranti, se anche gli è possibile di usufruire della modesta attrezzatura di cucina del suo locale nel *motel*.

Ora, al testo proposto dal Governo, il Senato ha introdotto, per questa forma di turismo, una limitazione sorprendente, già particolarmente sottolineata dall'onorevole Relatore nella sua brillante ed esauriente Relazione cui non possiamo che aderire, e cioè che i *motels* siano ubicati a distanza di almeno 10 chilometri dai centri abitati o da complessi alberghieri e che non dispongano di più di otto camere utili ».

In pratica, ciò significherebbe impedire il sorgere dei *motels* in Italia e deviare questa corrente di turismo verso altre nazioni. Non vi sono infatti ad esempio, nell'Italia del Nord, quasi mai 10 chilometri di territorio liberi da abitazioni o da un posto di ristoro, e, d'altra parte, nessun *motel* potrebbe praticare prezzi popolari ove il numero dei locali della costruzione dovesse essere limitato ad otto, gravando quindi su questa limitazione il complesso delle tasse e delle spese dei servizi generali.

Il Relatore, nel suo esauriente esposto, ha giustamente messo in rilievo la sua perplessità a questo riguardo, facendo però presente che dobbiamo deliberare sotto l'assillo dello imminente scioglimento della Camera e la opportunità di varare questa legge che, se emendata dovrebbe essere rinviata al Senato e, forse, non giungerebbe in porto.

Pur condividendo queste preoccupazioni, non posso, tuttavia, spingermi al punto di ap-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

provare una limitazione come quella sopra riferita, limitazione contraria alle libertà sancite dalla Costituzione, contraria ad una forma turistica non solo locale, ma in pieno fiorire in America e in tutta l'Europa occidentale, limitazione che sarebbe dannosa sia al turismo sociale, nelle sue nuove forme provocate dallo sviluppo automobilistico cui l'industria italiana è ampiamente legata, sia all'interesse nazionale, sviando verso altre nazioni questo movimento.

Meglio non avere una legge, che sancire una disposizione così grave la quale precluderebbe inoltre lo sviluppo edilizio di questa ricettività turistica, proprio in un'epoca in cui siamo interessati a favorire anche le attività costruttive che assorbono la disoccupazione.

Sarei d'avviso che venga ripristinato a questo riguardo il testo proposto dal Commissario per il Turismo e che la soppressione da noi deliberata serva pure di direttiva, su questo punto, nelle Norme di attuazione.

Concluderò ricordando il voto unanime del Congresso interparlamentare del turismo, a Roma, nel 1955, perché i campeggi e le attività turistiche in genere, non vengano imbrigliati da complicazioni burocratiche e non venga intralciato questo attivo capitolo dell'economia del nostro Paese.

VILLABRUNA. Mi associo all'osservazione dell'onorevole Relatore, e ribadita dall'onorevole Farinet, sui *motels* e propongo senz'altro la soppressione della seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 1, dove è detto « che siano ubicati a distanza di almeno 10 chilometri da centri abitati o da complessi alberghieri e che non dispongano di più di otto camere utili », rilevando che, d'altra parte, una garanzia può essere già data dalla dizione del primo comma dell'articolo 2 che subordina l'apertura e l'esercizio di questi complessi ricettivi complementari all'autorizzazione da concedersi da parte del Prefetto su parere conforme dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, in relazione anche all'opportunità turistico-ricettiva dell'iniziativa, alle caratteristiche e all'ubicazione del complesso, ecc..

PRESIDENTE. Mi associo alla proposta convinto che ci assumeremmo una grave responsabilità qualora lasciassimo passare questo inciso che, praticamente, priverebbe per l'avvenire il nostro Paese di questa particolare forma di assistenza turistica moderna.

Dire: otto camere utili; significa dire: è proibito! D'altra parte, chiunque conosca il servizio prestato dai *motels* in tutte le nazioni moderne, non solo per quanto

attiene al turismo di diporto, ma anche quello dei trasporti commerciali, viaggiatori, e così via, non può non auspicare che anche nel nostro Paese si volgarizzino sempre più questi strumenti para-ricettivi richiesti dall'esigenza del tempo. Mi associo, quindi, alla proposta dell'onorevole Farinet e dell'onorevole Villabruna, che interpreta il pensiero dello stesso onorevole Relatore, il quale ha sottolineato il problema e si è astenuto dal formulare egli stesso la proposta soltanto, credo, per uno scrupolo, del resto apprezzabile, circa l'*iter* di questa legge nello scorcio della presente legislatura.

Sono, tuttavia, convinto che non possiamo esimerci dal modificare, in alcuni punti, primo fra tutti questo, il testo che ci viene dal Senato.

GELMINI. Siamo sostanzialmente d'accordo su questo disegno di legge. Poiché, tuttavia, è avanzato un emendamento, la cui approvazione importerebbe il rinvio del provvedimento al Senato, proponiamo anche noi una modifica all'articolo 4, là dove è detto che il Prefetto deve decidere sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, senza peraltro precisare che cosa avvenga qualora questa decisione prefettizia non venisse presa entro il termine indicato. Dovrebbe, cioè, rimanere inteso che, in caso di mancata decisione entro tale termine, l'autorizzazione s'intende tacitamente accordata.

DIECIDUE. Mi associo senza altro alla richiesta dell'onorevole Farinet relativamente alla limitazione prevista per quanto concerne i *motels*. Debbo, però sottolineare un altro importante aspetto attinente alla materia trattata in questa legge, e cioè, quello della necessità di promuovere il coordinamento della legislazione internazionale vigente in materia di turismo sussidiario. S'impone cioè da parte nostra, mentre approviamo questo disegno di legge, approvare un ordine del giorno col quale s'inviti il Governo a promuovere ogni iniziativa atta ad armonizzare, come ha detto poc'anzi l'onorevole Farinet, tutta questa complessa materia riguardante gli allestimenti turistici complementari con le legislazioni degli altri paesi, per modo che i turisti che si trasferiscono da un punto all'altro non siano tenuti a dover conoscere leggi straniere, come oggi avviene e per cui spesso, e quasi sempre involontariamente, cadono nell'infrazione di esse.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

PEDINI. *Relatore*. L'onorevole Farnet ha giustamente previsto, nell'ampia esposizione che ha fatto seguire alla mia Relazione, i termini particolari in cui si estrinsecherà domani questa legislazione in materia di complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale: termini particolari che si ambienteranno, tuttavia, negli organismi qui definiti dalla legge. Mi permetto, quindi, osservare che il provvedimento in esame non mira a precisare tutti questi dettagli, ma — oltre che a definire la para-ricettività, — anche a stabilire che, da oggi, qualsiasi iniziativa privata in materia, deve sorgere nelle forme di legge. In secondo luogo, la legge prevede che l'autorizzazione prefettizia sia condizionata al parere dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, parere che a sua volta è frutto di una consulenza da parte degli organi locali interessati. Questi dunque, gli aspetti essenziali.

Ora io desidero, come Relatore sul provvedimento, che sia messo a verbale che, se ho una riserva per quanto concerne il dettato sui *motels*, ho anche riserva per altri aspetti. Se, però il testo deve ritornare al Senato, il provvedimento non potrà essere probabilmente varato in questa Legislatura e, quindi, per un'altra stagione almeno, il settore non potrà ancora essere disciplinato. Sembrava a me — per questo — che la difficoltà potesse essere ugualmente superata con l'approvazione della legge e il rinvio delle modifiche da apportare (fin dove possibile), alle emanande norme di attuazione.

Pertanto desidero venga messo a verbale che non è intendimento del Relatore compromettere l'emanazione di questo provvedimento. Il Relatore insiste anzi, per l'approvazione di questa legge, che gli sembra molto equilibrata ed utile nello stabilire una regolamentazione generale del fenomeno della para-ricettività turistica.

PRESIDENTE. Segnalo anzitutto una cosa: probabilmente, con la prossima legislatura, come Commissione Industria non saremo forse più competenti a legiferare su questa materia. Secondariamente, l'onorevole rappresentante del Governo, con il quale ho potuto scambiare qualche impressione, è del parere che, qualora noi dovessimo decidere oggi stesso, il Senato sarebbe ancora in tempo a prendere in esame il testo da noi modificato e, quindi, varare definitivamente il disegno di legge.

L'onorevole Larussa, Vicecommissario per il turismo che è stato così diligente — ed io ne sono testimone — nel seguire l'*iter* di que-

sta legge, certamente stasera stessa potrebbe avere il messaggio per presentarlo subito al Senato.

PEDINI. *Relatore*. In questo caso ritiro senz'altro la mia riserva; le mie preoccupazioni non hanno più motivo di essere.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole rappresentante del Governo si rimette alla decisione della Commissione, possiamo procedere all'esame del testo del disegno di legge tenendo conto delle osservazioni che sono state formulate nel corso della discussione.

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1, nel testo trasmesso dal Senato, è il seguente

« Agli effetti della presente legge sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale gli allestimenti gestiti da Enti o da privati che non abbiano finalità di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del turismo sociale e giovanile, come gli alberghi od ostelli per la gioventù, i campeggi i villaggi turistici, le case per ferie, e in genere gli altri allestimenti concernenti il turismo sociale che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni

Sono alberghi od ostelli per la gioventù i complessi ricettivi sommariamente attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo limitato, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori che siano soci di Enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo.

Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente dotati di mensa o spaccio.

Sono villaggi turistici i centri di ospitalità, sommariamente attrezzati per il soggiorno di turisti, realizzati in tende od anche in allestimenti stabili minimi.

Sono case per ferie i complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale.

I complessi ricettivi complementari che non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti commi sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

La disciplina prevista dalla presente legge si estende agli autostelli o posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione, per brevi permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti in transito, che siano ubicati a distanza di almeno 10 chilometri da centri abitati o da complessi alberghieri e che non dispongano di più di otto camere utili ».

Un emendamento proposto dall'onorevole Villabruna, accettato dal Relatore ed al quale si è anche associato l'onorevole Farinet è inteso a sopprimere parte dell'ultimo comma e precisamente *le parole*: « .. che siano ubicati a distanza di almeno 10 chilometri da centri abitati o da complessi alberghieri e che non dispongono di più di otto camere utili ».

PEDINI, *Relatore*. Devo sottolineare un particolare molto importante. Nel testo dell'articolo 1, così come è stato approvato dal Senato, vengono definiti di fatto e di diritto i vari complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale come segue: « gli alberghi od ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie ... » non sono però definiti i *motels* o autostelli. Bisognerebbe, quindi all'articolo 1 aggiungere un comma nel quale venga specificata la definizione di questi autostelli, così come appare nel testo originario del Governo.

Propongo, perciò, il seguente comma aggiuntivo:

« Sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione per permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito ».

Diversamente, potrebbe accadere che si scambino per autostelli quelli che autostelli non sono.

Il regolamento meglio tutelerà, poi, l'esatta interpretazione. In conseguenza di questo comma, già contenuto nel testo dell'originario articolo 1 del disegno di legge, bisogna sopprimere l'ultimo comma dello stesso articolo 1 che, con altro concetto, regola la materia di cui al nuovo comma proposto.

PRESIDENTE. L'osservazione è giusta. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Relatore che diventa il sesto e penultimo comma, in quanto, ove approvato, l'ultimo comma attuale dovrebbe essere soppresso.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane, dunque, così formulato:

« Agh effetti della presente legge sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale gli allestimenti gestiti da enti o da privati che non abbiano finalità di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del turismo sociale e giovanile, come gli alberghi od ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie, e in genere gli altri allestimenti concernenti il turismo sociale che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni.

Sono alberghi od ostelli per la gioventù i complessi ricettivi sommariamente attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo limitato, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori che siano soci di enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo.

Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente dotati di mensa o spaccio.

Sono villaggi turistici i centri di ospitalità, sommariamente attrezzati per il soggiorno di turisti, realizzati in tende od anche in allestimenti stabili minimi.

Sono case per ferie i complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale.

Sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione per permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito.

I complessi ricettivi complementari che non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti commi sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2:

« L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nell'articolo 1 sono subordinati ad autorizzazione, da richiedersi preventivamente su presentazione di idoneo progetto, e da concedersi dal Prefetto, su parere conforme dell'Ente provinciale per il turismo,

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

competente per territorio, in relazione all'opportunità turistico-ricettiva dell'iniziativa, alle caratteristiche e all'ubicazione del complesso, alla disposizione e al funzionamento dei servizi comuni.

Qualora l'attività dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione è indicato il periodo di esercizio annualmente consentito.

L'autorizzazione prevista nei precedenti commi può comprendere, sempre previo conforme parere dell'Ente provinciale per il turismo, oltre l'esercizio propriamente ricettivo, anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcoliche ed alcooliche — esclusi i superalcolici — nonché di mensa, ed autorimessa, limitatamente alle persone ospitate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai complessi ricettivi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organizzati e condotti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, di intesa con il Commissariato per il turismo e con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica».

Avrei preferito che il parere, previsto in merito all'ubicazione, fosse un parere tecnico; la espressione « opportunità » è invero molto vasta !

PEDINI, *Relatore*. Proprio per questo a me sembra la più logica !

PRESIDENTE. Non vorrei, cioè, che con questa dizione il comitato che assiste il Consiglio dell'Ente per il turismo, incaricato di esprimere il parere per l'autorizzazione prefettizia, potesse domani dire: questa o quella iniziativa non ha una ubicazione opportuna dal punto di vista turistico ! Un altro punto di dubbio si riferisce alla necessità della « intesa con il Commissariato per il turismo e con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

È proprio necessario usare la parola « d'intesa ? ».

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Io direi di lasciare il più possibile il testo così come è formulato. Per evitare complicazioni poi al Senato, non modificerei che quello che già è stato modificato.

PRESIDENTE. D'accordo. Se non vi sono osservazioni od obiezioni pongo, allora, in votazione l'articolo 2 nel testo che ci è pervenuto dal Senato e di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 3

« Il parere dell'Ente provinciale per il turismo è espresso con deliberazione motivata del Consiglio dell'Ente, alle cui sedute sono chiamati a partecipare il sindaco del comune nel quale deve sorgere il complesso, il provveditore agli studi, il sovrintendente ai monumenti, il medico provinciale, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e il comandante dei vigili del fuoco, o loro rappresentanti.

PEDINI, *Relatore*. Stabilirei l'obbligatorietà della partecipazione solo per il sindaco, mentre per gli altri demanderei al regolamento le norme di attuazione.

PRESIDENTE. Non potremmo stabilire per gli altri, limitati al medico provinciale e al comandante dei vigili del fuoco o loro rappresentanti, il solo obbligo del parere ?

FERRARIO CELESTINO. Ma questi organismi sono i più direttamente interessati ! Non si può dire che il locale sovrintendente ai monumenti, non sia la persona più adatta a esprimere un parere sull'ubicazione !

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Praticamente il sindaco fa parte di diritto del Consiglio dell'Ente per il turismo, competente per territorio. Ricordo inoltre che al Senato, in sede di discussione del disegno di legge, si è molto insistito circa il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste per un preciso motivo. Per i campeggi infatti, occorre considerare l'ubicazione anche da un punto di vista demaniale. Ci sono località, come a Sanremo, per fare un esempio, ove entra in giuoco il principio del rispetto del paesaggio.

PEDINI, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Potremmo stabilire: « Il parere dell'Ente provinciale per il turismo è espresso con deliberazione motivata del Consiglio dell'Ente, udito il parere del provveditore agli studi, ecc. ».

FERRARIO CELESTINO. La partecipazione e, quindi, il parere del medico provinciale e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste dovrebbero essere obbligatori, perché non bisogna dimenticare che questi allestimenti, questi ostelli, campeggi, ecc. vengono quasi sempre ubicati nelle foreste. Come potremmo, quindi, negare all'Ispettore ripartimentale delle foreste di esprimere preventivamente il proprio parere ?

PEDINI, *Relatore*. Il loro parere è obbligatorio !

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

FERRARIO CELESTINO. Allora sia ben chiaro che questo parere deve essere dato e che non si può procedere senza di esso.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Anche il parere del comandante dei vigili del fuoco è egualmente valido e, quindi, io lascerei la dizione così com'è stata trasmessa dal Senato.

PEDINI, *Relatore*. Nessuno mette in discussione la necessità di questo parere. L'essenziale, tuttavia, è trovare il modo o la procedura più idonea ad evitare l'obbligo di riunire insieme tutti questi personaggi, cosa che appare quanto mai difficile da un punto di vista pratico.

PRESIDENTE. Tutto considerato sarà meglio lasciare il testo così com'è. Non si può, ad ogni modo, trascurare un emendamento, proposto dall'onorevole Villabruna, per stabilire un termine di 30 giorni per il parere dell'Ente provinciale per il turismo.

PEDINI, *Relatore*. Mi associo alla proposta dell'onorevole Villabruna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

L'articolo 3 risulta così formulato:

« Il parere dell'Ente provinciale per il turismo è espresso, entro 30 giorni, con deliberazione motivata del Consiglio dell'Ente, alle cui sedute sono chiamati a partecipare il sindaco del comune nel quale deve sorgere il complesso, il provveditore agli studi, il sovrintendente ai monumenti, il medico provinciale, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e il comandante dei vigili del fuoco, o loro rappresentanti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne dò lettura:

« Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, il Prefetto deve decidere sulla richiesta di autorizzazione.

L'autorizzazione deve essere pubblicata entro quindici giorni nel *Foglio annunzi legali* della Provincia.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministro dell'interno il quale, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via definitiva ».

GELMINI. Il testo dell'articolo prevede l'obbligo del Prefetto a decidere entro 30 giorni. Infatti così suona: « il Prefetto deve decidere sulla richiesta di autorizzazione »...

Ma se il Prefetto, nonostante quel « deve », poi non decide entro il termine ?

FERRARIO CELESTINO. Quando si dice « deve », mi sembra che nessuno possa dubitare !

GELMINI. Non sono d'accordo. È il caso di poterne anche dubitare perché ciò può sempre accadere in pratica. Perciò propongo di sostituire la parola « deve decidere » con la parola « decide » (il Prefetto decide sulla richiesta di autorizzazione), ed aggiungere: « se entro questo termine di trenta giorni non decide, l'autorizzazione si considera acquisita ».

FERRARIO CELESTINO. Ma come è possibile stabilire per legge contemporaneamente che il Prefetto ha l'obbligo di esprimere il proprio parere e nello stesso tempo mettere in dubbio che lo esprima ?

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Propongo di lasciare immutata la formulazione. Il Prefetto rappresenta l'autorità di pubblica sicurezza e quindi, non si può fare nulla senza il suo permesso. L'Ente provinciale per il turismo fa pervenire il parere al Prefetto, ma, se quest'ultimo ritiene, per ragioni particolari, di non concedere l'autorizzazione, non si può obbligarlo. Tanto è vero questo che la legge prevede questa richiesta di autorizzazione e, qualora il Prefetto dovesse decidere in senso contrario, è anche previsto il ricorso al Ministro dell'interno, competente a decidere in via definitiva.

Quindi, senza precisare che « il Prefetto deve obbligatoriamente... ecc. », io, lascerei l'articolo così com'è.

VILLABRUNA. All'ultimo comma dell'articolo è detto: « Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso... ecc. ». Potremmo risolvere la cosa modificando in questo modo: « Contro o in mancanza di un provvedimento... ecc. ». Mi pare tuttavia che quando si dice: « Il Prefetto deve », non dovrebbero sorgere perplessità !

GELMINI. Faccio osservare che non si tratta soltanto di una questione giuridica, ma altresì di una linea politica. Noi ben conosciamo quello che è di solito l'atteggiamento dei Prefetti nei riguardi di certi organismi. È ben vero che c'è sempre la possibilità del ricorso, ma, non possiamo ignorare che in questo caso passano poi anni prima di giungere a una definizione della questione. Esiste una sentenza del Consiglio di Stato che impone ad un prefetto di compiere un determinato atto. Ebbene, quest'ultimo non lo ha mai compiuto !

Che cosa si fa in questo caso ?

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Devo fare presente che nel caso in esame, il Prefetto concede questa autorizzazione non *ad libitum*; perché egli, prima di concederla, deve sentire il parere degli altri Enti qualificati. Quindi, non è che decida di testa sua, ma, al contrario, insieme ad altre persone e con l'apporto di molteplici pareri motivati. Secondo me pertanto, sono più che altro questi ultimi che determinano, in definitiva, l'autorizzazione o meno. Ecco perché la legge prevede appunto il ricorso al Ministro degli interni.

PRESIDENTE. L'onorevole Gelmini non potrebbe accontentarsi di un ordine del giorno?

GELMINI. Io insisto perché, anziché dire «deve», si dica: «decide» e quindi si aggiunga che: «qualora non decide nel termine l'autorizzazione si intende accordata».

TONETTI. Lo stesso onorevole Rappresentante del Governo non avrà difficoltà a riconoscere che può sempre darsi un caso su cento che il prefetto non esprima il parere. Non si offende quindi nessuno, secondo me, dire: «in mancanza di parere espresso si considera concessa l'autorizzazione». Perché questo, ripeto, può benissimo verificarsi. E il fatto in sé non menoma affatto la personalità di alcuno. D'altra parte bisogna pur dare una garanzia ai gestori o organizzatori di ostelli o *motels* o altro che sia! Si capisce che la richiesta, in mancanza di una risposta, deve essere operante! In caso diverso si ferma tutto, lo francamente non vedo nulla che possa suonare offesa nei confronti del Prefetto, mentre non riesco a vedere che cosa vi sia mai di anti-giuridico nello stabilire un termine perentorio.

PEDINI, *Relatore*. Tuttavia, in linea di diritto, non possiamo nemmeno ammettere che il Prefetto non decida.

La legge dice chiaramente che «deve» decidere entro 30 giorni!

PRESIDENTE. Se con l'onorevole Gelmini non conveniamo sul testo di un ordine del giorno, dobbiamo mettere in votazione il suo emendamento aggiuntivo all'articolo 4.

VILLABRUNA. Faccio notare che giuridicamente non è corretto prevedere che un pubblico funzionario venga meno al suo ufficio!

FERRARIO CELESTINO. È del tutto naturale. Non perdiamo altro tempo.

GELMINI. Non è affatto un perdere tempo!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Gelmini.

(Non è approvato)

Pongo allora in votazione l'articolo 4 nel testo già approvato dal Senato e di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 5. Ne dò lettura:

«L'autorizzazione a favore di enti, organizzazioni, associazioni o aziende, può concedersi solo quando sia dagli stessi designato un gestore dell'esercizio che deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

Il titolare e, nel caso di cui al comma precedente, il gestore dell'esercizio sono responsabili dell'osservanza nel complesso ricettivo delle disposizioni previste nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza e in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di enti pubblici territoriali; sono, altresì, soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell'articolo 109 del testo unico predetto. Per i complessi situati in località isolate le schede di notifica devono pervenire alle Autorità di pubblica sicurezza nel più breve tempo possibile».

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 6. Ne dò lettura:

«Il titolare o il gestore dell'esercizio, possono nominare un proprio rappresentante, previa autorizzazione del Prefetto, da concedersi su conforme parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi dell'articolo 3.

Il rappresentante ha gli stessi obblighi del titolare o del gestore».

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 7. Ne dò lettura:

«La vigilanza sui complessi di cui all'articolo 1 è esercitata dal Commissariato per il turismo, dai Prefetti, dalle Autorità di pubblica sicurezza e dagli Enti provinciali per il turismo, ognuno per la parte di propria

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

competenza, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Resta ferma la competenza delle autorità sanitarie per quanto attiene alla vigilanza igienico-sanitaria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 8. Ne dò lettura:

« Il titolare dell'autorizzazione prevista all'articolo 2 deve essere in grado di far funzionare l'esercizio entro il termine che, all'atto della concessione dell'autorizzazione preventiva, gli verrà assegnato dal Prefetto. L'inizio dell'attività è subordinata al controllo degli impianti e delle attrezzature ai fini dell'accertamento della loro rispondenza al progetto.

Qualora l'autorizzazione non abbia carattere stagionale, il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso, ne deve informare, indicandone la durata, la Prefettura e l'Ente provinciale per il turismo.

Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa tuttavia, per fondate ragioni da vagliarsi dall'Ente provinciale per il turismo, una sola proroga di durata non superiore a sei mesi.

Qualora il gestore dell'esercizio venga a cessare, per qualsiasi causa, gli enti, le organizzazioni, associazioni od aziende, di cui all'articolo 5, primo comma, devono darne immediato avviso alla Prefettura e all'Ente provinciale per il turismo, provvedendo a designare entro un mese altro gestore responsabile, che potrà essere autorizzato dal Prefetto a condurre l'esercizio, sentito il parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi dell'articolo 3. Se la designazione non è fatta nel termine suddetto, l'autorizzazione è revocata di diritto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne dò lettura:

« Le autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 8, comma 4°, della presente legge, sono soggette, all'atto del rilascio e successivamente per ciascun anno solare, al pagamento — in modo ordinario — della tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:

a) alberghi od ostelli per la gioventù L. 2.000
b) campeggi » 4.000

c) villaggi turistici L. 5.000
d) case per ferie » 6.000
e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, numero 2651, e successive modificazioni » 3.000
f) autostelli » 2.000

Qualora le autorizzazioni, di cui al precedente comma, comprendano anche l'esercizio dell'attività di vendita di bevande alcoliche e analcoliche, di mensa ed autorimessa, sono altresì dovute le tasse, rispettivamente previste dai nn. 85 (I, lettera e; II, lettera e; III, lettera d; IV e V), 87, 36 (lettera e) e 107 della tabella allegato A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

Le tasse di cui al primo comma del presente articolo, sono dovute in aggiunta a quelle eventualmente da corrispondere a qualunque altro titolo.

Le tasse annuali debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno, cui il tributo si riferisce.

L'autorizzazione di cui all'articolo 6 della presente legge, è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 1.000.

Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del tributo, nonché per l'accertamento e la repressione delle infrazioni, si applicano le norme del citato testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, e successive modificazioni ».

FERRARIO CELESTINO. Al secondo comma di questo articolo è detto: « Qualora le autorizzazioni, di cui al precedente comma, comprendano anche l'esercizio dell'attività di vendita di bevande alcoliche e analcoliche, di mensa ed autorimessa, sono altresì dovute le tasse, ecc. ». Su questo capoverso dovrei sollevare un'eccezione. Si dovrebbe dire cioè che l'uso delle bevande alcoliche dovrebbe essere riservato ai campeggi; quindi preciserei: « riservate esclusivamente ai campeggi ». Perché, altrimenti, potremmo determinare dei veri e propri spacci di bevande.

PEDINI, *Relatore*. Al comma secondo dell'articolo 2 è già specificato che questa autorizzazione si limita al consumo riservato alle persone ospitate.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

FERRARIO CELESTINO. Speriamo che ciò sia sufficiente!

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Ferrario non insiste nel suo emendamento, pongo in votazione l'articolo 9 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 10. Esso è il seguente:

«Salve le particolari attribuzioni che la legge conferisce alle autorità di pubblica sicurezza, il Prefetto, su motivato parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi del precedente articolo 3, può disporre il ritiro temporaneo o la revoca dell'autorizzazione, quando l'attività esercitata nel complesso ecceda i limiti della licenza, o vengano accertate gravi irregolarità di ordine tecnico o amministrativo.

L'autorizzazione è revocata nel caso di scioglimento dell'Ente, associazione, azienda o istituto promotori delle iniziative, o di fallimento del titolare.

Avverso il provvedimento di ritiro temporaneo o di revoca dell'autorizzazione è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Ministro dell'interno, il quale, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via definitiva».

Lo pongo in votazione

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne dò lettura:

«La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.

Per tali complessi deve essere richiesta, non oltre tre mesi dalla data anzidetta, la autorizzazione di cui all'articolo 2.

Le attività che non risultino conformi alle disposizioni dei precedenti articoli o per le quali non venga comunque concessa la autorizzazione di cui all'articolo 2, devono cessare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge»

Un'osservazione. Al terzo comma si dice: «Le attività che non risultino conformi alle disposizioni dei precedenti articoli o per le quali non venga comunque concessa la autorizzazione di cui all'articolo 2, devono cessare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Ora, quell'« o » e quel « comunque », a me sembrano eccessivi.

PEDINI, *Relatore*. A me sembrano un pleonasma.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere che, se si tratta di un'attività già esistente, per la quale sono stati fatti investimenti, ecc. l'interessato farà la domanda regolarmente e poi, se nessuno gli risponde, trarrà le debite conseguenze. Propongo quindi di sopprimere queste parole

VILLABRUNA. Non si possono sopprimere entambe le parole. Bisogna ricordare che il testo prevede due ipotesi.

PRESIDENTE. È vero. Propongo di sopprimere soltanto la parola « comunque ».

Pongo in votazione questo mio emendamento soppressivo

(È approvato)

L'articolo 11 rimane così formulato:

«La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.

Per tali complessi deve essere richiesta, non oltre tre mesi dalla data anzidetta, la autorizzazione di cui all'articolo 2.

Le attività che non risultino conformi alle disposizioni dei precedenti articoli o per le quali non venga concessa la autorizzazione di cui all'articolo 2, devono cessare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge»

Lo pongo in votazione

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Ne dò lettura:

«Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 2 o comunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 11 è punito con l'ammenda fino a lire 100.000 oppure con l'arresto fino a tre mesi».

Osservo che alla penultima riga si legge: «... con l'ammenda fino a lire 100.000 e con l'arresto ecc.)... Si tratta evidentemente di un errore tipografico e quindi quella « e » va sostituita con una « o » ovvero con la parola « oppure »

Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito di correggere l'errore usando la parola « oppure ».

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 12 così corretto.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

Passiamo all'articolo 13. Ne dò lettura.

« Resta salva la competenza, attribuita nelle materie disciplinate dalla presente legge, alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne dò lettura:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, saranno emanate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative norme di attuazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Diecidue ha presentato il seguente ordine del giorno.

« La X Commissione (Industria, Commercio e Turismo), in sede di discussione del disegno di legge n. 3620: « Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale », rilevata l'importanza e l'ampiezza assunta dal turismo sociale, che in questi ultimi anni si è andato articolando nelle forme più svariate: alberghi o ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, autostelli; considerato che tale forma di turismo è praticata in modo prevalente da stranieri, invita il Governo a promuovere intese e accordi con gli altri Stati, in modo da perfezionare la disciplina di tali complessi turistici con una legislazione possibilmente uniforme, al fine di facilitare la conoscenza e l'osservanza delle leggi da parte dei turisti di ogni nazione ».

LARUSSA. *Vice Commissario per il turismo.* Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore dell'industria zolfifera.
(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (3032).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dall'industria zolfifera.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, questo disegno di legge, già assegnato a questa Commissione in sede legislativa, fu ri-

messo all'Assemblea quando già era stato deliberato il passaggio agli articoli; senonché, ieri sera è stata annunciata la revoca della richiesta di rinvio in aula ed il provvedimento è stato riassegnato alla nostra competenza in sede legislativa sulla base della Relazione già presentata per l'aula.

Pertanto, la discussione già svolta su questo provvedimento deve considerarsi valida ed oggi la riprendiamo al punto in cui l'abbiamo lasciata, vale a dire in sede di esame degli articoli.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Prima che cominci la discussione, desidero dare alcuni chiarimenti. Come è noto, i contrasti maggiori non vertevano sul provvedimento in sé, anche se da una parte della Commissione erano state manifestate delle riserve; i contrasti maggiori vertevano, invece, sulla connessione tra questo disegno di legge e il provvedimento generale del riordinamento delle miniere di zolfo in Sicilia e fuori della Sicilia. Alcuni onorevoli commissari, infatti, chiedevano una discussione abbinata dei due provvedimenti, tanto più che il progetto, presentato al Senato, affrontava in pieno il complesso problema dello zolfo in tutta la sua sostanza.

Il Governo, di fronte al problema dello zolfo, non ha voluto assumere — e del resto non poteva assumere — una posizione di silenzio o addirittura negativa, e perciò in questi giorni sono intercorse intese fra il Presidente della Regione siciliana, i Ministri dell'industria e del tesoro ed alcuni parlamentari, che hanno difeso strenuamente la causa di tutta l'industria zolfifera siciliana, addivenendosi così alla formulazione di un emendamento aggiuntivo concordato, che dovrebbe spianare la strada all'approvazione del disegno di legge oggi all'esame della Commissione.

Quest'emendamento, che forma un articolo a sé, trova consenziente il Governo ed è stato presentato in questo momento al Presidente della Commissione a firma dell'onorevole Volpe. Esso, naturalmente, dovrà essere trasmesso, per il parere, alla Commissione Finanze e tesoro, la quale dovrebbe essere favorevole, favorevole essendo, come ho detto, il Ministro per il tesoro.

PRESIDENTE. Se il Governo, che si è messo d'accordo con il Presidente La Loggia, con parlamentari ed autorità...

COLLEONI, *Relatore.* Solo il Relatore era all'oscuro di tutto!

PRESIDENTE. Se il Governo, dicevo, avesse avuto l'amabilità di informare il Pre-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

sidente della Commissione e il Relatore dei negoziati che stava conducendo, non ci avrebbe posto nelle condizioni di dover ora rinviare la discussione per attendere il parere della IV Commissione.

Io ricevo, solo in questo momento, un emendamento, la cui natura non è tuttavia specificata: non so se trattasi di emendamento aggiuntivo, sostitutivo o altro... e sono le 11,50!

Data la natura dell'emendamento non posso che trasmetterlo subito alla Commissione Finanze e tesoro, per il prescritto parere.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo deve rispondere al rimprovero mosso dal Presidente.

Le cose si sono svolte in una maniera molto comprensibile. Questo provvedimento, come è noto, era all'ordine del giorno dell'Assemblea. Oggi, però, siamo al 12 marzo ormai prossimi allo scioglimento della Camera. Allora, il Governo ha ritenuto di svolgere tutte le azioni possibili per ottenere il ritorno del disegno di legge in Commissione, nella presunzione che in questa sede esso possa essere approvato più rapidamente.

Se i tempi sono stati accelerati e se i rapporti tra il Ministro del tesoro — maggiore interessato alle trattative, perché si tratta di reperire anche i fondi — e il Presidente della Regione siciliana non hanno consentito, come il Governo avrebbe desiderato, di dare tempestive informazioni, essendo l'intesa intervenuta all'ultimo momento, noi chiediamo scusa, ma riteniamo di aver agito bene, nell'interesse generale.

Perciò, mentre è doveroso da parte nostra riconoscere che avremmo dovuto tempestivamente dare a tutti informazioni sulle trattative, d'altra parte si deve anche ammettere che la celerità con cui si sono svolte le cose non ci ha consentito di adempiere a questo dovere.

COLLEONI, *Relatore*. Il Relatore intende sollevare una ferma protesta per il modo in cui si è proceduto! Il disegno di legge è stato rinviato in aula, la Relazione è pronta dal 6 febbraio... ad un certo momento, improvvisamente, senza che il Relatore sia stato interpellato, il disegno di legge è di nuovo al nostro esame, perché trattative — intercorse fra Governo, Regione siciliana e alcuni parlamentari — hanno consentito di raggiungere un'intesa! Questo non è modo di procedere! Devo protestare contro questo sistema, perché se il Relatore viene avvilito a questo livello è inutile che egli prepari la Relazione: è preferibile che se ne vada! Credo che ci sarebbe voluto poco ad informare il Relatore per esporgh il fatto nuovo

sopravvenuto. Invece, questa mattina ho trovato in casella il foglio dell'ordine del giorno e son rimasto sorpreso nel vedervi inserito questo provvedimento. E se non avessi portato con me i documenti? Ripeto, non è questo un modo di agire ed io devo protestare. Quando si è parlato della critica situazione esistente nel Nord nelle fabbriche di fibre tessili artificiali, allora ci toccò subire: adesso, improvvisamente, per gli zolfi siciliani, si trova il modo di rimediare!

Comunque, se non c'è parere della Commissione Finanze e tesoro, non si può discutere. E poi, voglio esaminarlo quest'emendamento!

PRESIDENTE. Le rimostranze del Relatore hanno un fondamento obiettivo; e le mie stesse volevano essere quelle di tutta la Commissione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ho già spiegato che la posizione del Governo è scusabile.

PRESIDENTE. Sta bene. Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione)

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge

«Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale». *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (3620):

Presenti e votanti.	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Bernieri, Biaggi, Caprara, Cabotto, Colleoni, De Cocci, Diecidue, Dosi, Failla, Faralli, Farnet, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Foa Vittorio, Gelmini, Giolitti, Graziosi, Grilli, Lam, Longoni, Natoli Aldo, Pedini, Pignatelli, Pigni, Quarello, Sammartino, Senleraro Gabriele, Tonetti, Villabruna, Volpe, Zanotti e Zerbi

La seduta termina alle 12,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI